

del 5 novembre 2022

L'equo indennizzo e la sua disciplina



L'istituto giuridico dell'equo indennizzo ha fonte legislativa. Esso fu introdotto nel nostro ordinamento, a favore degli impiegati dello Stato, dall'art. 68 del DPR n. 3/1957 il quale dispone che: *"quando un'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio l'impiegato ha diritto, oltre ai normali assegni ed indennità, anche ad un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita, costituito dalla corresponsione di una somma di denaro una tantum collegata alla retribuzione dell'avente diritto al momento della presentazione della domanda e alla gravità dell'infermità subita"*.

L'equo indennizzo ha, dunque, come presupposto non l'infermità in quanto tale ma la perdita dell'integrità fisica, cioè un

danno permanente nella psiche o nel fisico del dipendente. Può, quindi, verificarsi che riconosciuta la presenza dell'infermità e la sua dipendenza da causa di servizio, non sia attribuito alcun equo indennizzo per mancanza di un'apprezzabile menomazione dell'integrità fisica.

Tale beneficio fu in seguito esteso ad altre categorie di pubblici dipendenti quali il personale militare di carriera (L. 23 dicembre 1970, n.1094), i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate e nei Corpi di polizia (L. 3 giugno 1981, n.308), il personale del parastato (DPR 411/76), il personale degli Enti locali (DPR 191/79) e quello delle Unità sanitarie locali (DPR 761/79).

Da ultimo sono da richiamare le disposizioni contenute nel D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in particolare l'art. 1882 che precisa come lo stesso è corrisposto, secondo le norme stabilite per i dipendenti dello Stato, al personale militare, anche non in servizio permanente e agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare, e l'art. 1883 che nei confronti dei superstiti dei militari deceduti, a seguito di incidente di volo, aventi diritto all'equo indennizzo nella misura corrispondente alla 1 categoria, stabilisce la concessione d'ufficio di un anticipo nella misura pari a nove decimi dell'ammontare totale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo.

Ai sensi dell'art.2, comma 3 del DPR 29 ottobre 2001, n. 461 la domanda d'equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento, entro il termine di dieci giorni, dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta d'equo indennizzo.

La richiesta d'equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, in seguito ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e sue successive modificazioni.

La domanda d'equo indennizzo deve essere, in ogni caso, presentata non oltre il termine di 6 mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione.

In proposito la giurisprudenza ha costantemente sancito che il termine semestrale decorre non semplicemente dal giorno in cui si è verificata l'infermità o l'interessato ne ha avuto conoscenza, ma da quello in cui egli ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l'infermità alla prestazione di servizio (TAR Campania – sez. I – n.11830/2010 – Consiglio di Stato – sez. VI – n. 3511/2006)

La domanda può essere presentata anche dagli eredi del dipendente pubblico e del pensionato, entro 6 mesi dal decesso anche quando la morte segue, senza soluzione di continuità, all'infermità già ascrivibile ad equo

indennizzo, con l'ovvia indispensabile condizione che il decesso sia giudicato dipendente o interdipendente da causa di servizio. In tale caso l'indennizzo agli eredi è determinato nella misura massima prevista per le menomazioni ascrivibili alla prima categoria.

Nel merito è da segnalare la sentenza del TAR dell'Umbria n. 209/2014 che ha ritenuto tempestiva la domanda presentata dagli eredi/familiari, benché proposta oltre i 6 mesi dal decesso, in quanto (come previsto per il procedimento attivabile dal dipendente pubblico) la decorrenza del termine semestrale va posticipata al momento in cui si è raggiunta la consapevolezza in ordine alla dipendenza della morte stessa da causa di servizio.

Per quanto riguarda particolari **effetti collegati al rapporto di lavoro** del personale delle forze armate e di Polizia, soprattutto in rapporto alla permanenza in servizio e sulla progressione di carriera, il Consiglio di Stato ha più volte espresso il parere che la concessione dell'equo indennizzo non comporti automaticamente l'inabilità al servizio, né faccia venir meno l'idoneità richiesta ai fini dell'avanzamento, se non quando la menomazione sia giudicata dai competenti organi sanitari incompatibile con l'idoneità al servizio incondizionato e tale da prevedere la risoluzione del rapporto d'impiego. Generalmente è stato valutato che solo un'infermità superiore alla 5/6 categoria possa comportare la cessazione dal servizio per inabilità fisica.

Se l'**esito del procedimento** è positivo, l'equo indennizzo è concesso con decreto dell'Amministrazione, in caso contrario, il provvedimento di rigetto è comunicato all'interessato il quale potrà proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (ed in appello al Consiglio di Stato) dal ricevimento della comunicazione del rigetto, ovvero dalla sua integrale conoscenza con specifico riferimento alla decisione di mancato riconoscimento o di mancata revisione in caso di domanda d'aggravamento. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

L'esclusione totale dal beneficio è, ovviamente, prevista nel caso in cui la menomazione risulti determinata da dolo o colpa grave del dipendente, così come il decreto concessivo è annullato, con recupero della somma liquidata, qualora l'attribuzione si basa su falsi presupposti.

Nel caso in cui sia stata rigettata l'istanza d'equo indennizzo per decorrenza del termine di decadenza o perché l'infermità non sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, l'interessato non può più ripresentarla per la stessa infermità; è invece, ammessa – secondo i criteri già visti – ove si tratti di malattia diversa da quella che fu oggetto della precedente richiesta.

A partire dal 1° gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 2005 (il riferimento è alla data delle domande), l'art. 1 commi 119/122 della legge 23 dicembre 1996, n.662, ha introdotto una nuova disciplina del **calcolo** dell'equo indennizzo per i dipendenti civili e militari dello Stato; in particolare sono previsti i seguenti criteri di calcolo:

1 categoria:	2 volte l'importo dello stipendio tabellare iniziale dalla presentazione della domanda;
2 categoria:	92% dell'importo della prima;
3 categoria:	75% dell'importo della prima;
4 categoria:	61% dell'importo della prima;
5 categoria:	44% dell'importo della prima;
6 categoria:	27% dell'importo della prima;
7 categoria:	12% dell'importo della prima;
8 categoria:	6% dell'importo della prima;
una tantum:	3% dell'importo della prima.

Considerando che la legge parla di "retribuzione tabellare iniziale" non è compresa in essa ogni altro emolumento aggiuntivo, ed in particolare: la retribuzione individuale d'anzianità, le classi e gli scatti di anzianità, l'indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità, i compensi accessori.

Per coloro che, antecedentemente al 1° gennaio 1995, avevano in corso un procedimento per la dipendenza da causa di servizio o che, alla stessa data, avevano presentato domanda d'aggravamento, continuano ad applicarsi le più favorevoli disposizioni in vigore prima della abrogata legge n.724/94.

Dalle domande presentate alla data del 1° gennaio 2006, i commi 210 e 211 dell'art. 1 della legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) hanno stabilito che per la determinazione dell'equo indennizzo si considera il solo importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda.

Sulla base che l'anzianità è di per sé fattore che diminuisce la validità di un soggetto, ai sensi dell'art. 49 del DPR 686/57, l'equo indennizzo è ridotto del 25 o del 50% se il dipendente ha superato il 50 o il 60 anno di età al momento dell'evento dannoso; a tal fine bisogna far riferimento al tempo in cui si è verificato il danno, essendo irrilevante che l'accertamento della dipendenza avvenga in un momento successivo (Cons. Stato – Sez. IV n.191 del 14 marzo 1978). In ogni caso il sorgere dell'invalidità non può fissarsi ad una data posteriore a quella in cui è avvenuto l'accertamento da parte della Commissione medica ospedaliera (Cons. Stato – Sez. IV n.363 del 15 aprile 1980).

Ai sensi dell'art. 144 del DPR 1092/73 e dell'art. 50 del DPR 686/57 l'equo indennizzo è altresì ridotto del 50% se il dipendente ottiene contestualmente la pensione privilegiata, mentre se essa è riconosciuta in seguito, l'eccedenza è recuperata, in ragione della metà, mediante trattenute mensili del 10% sulla pensione.

La riduzione non si applica agli eredi nel caso di concorrenza con la pensione privilegiata indiretta, in quando in tal caso cessa il presupposto del confluire in un unico soggetto di due diritti di identica natura scaturiti da un unico evento (Consiglio di Stato – Sez. IV – sentenza n. 597/1979 – idem Cons. Stato n.4/1984 – idem Corte dei conti – Sez. III – sentenza n. 62645/89).

Sono, inoltre, previste riduzioni per:

- somme percepite in virtù d'assicurazioni a carico dello Stato o altra Pubblica amministrazione (art. 50 DPR 686/57);
- premi da Società assicurative in base a polizze stipulate da terzi responsabili.

È, invece, consentito il cumulo con quanto percepito per effetto di assicurazione stipulata in forma privata.

Nel caso in cui il dipendente percepisca contemporaneamente all'equo indennizzo una pensione ordinaria di invalidità a carico dell'INPS, il Consiglio di Stato ha disposto che, poggiando le due prestazioni su presupposti diversi non esiste divieto di cumulo.

Sussiste, viceversa, tale divieto con la rendita per malattia professionale INAIL in quanto pur avendo l'equo indennizzo e la rendita per malattia professionale di cui al DPR n. 1124/65, finalità differenti (essendo diretto il primo ad indennizzare la perdita dell'integrità fisica e la seconda la perdita della capacità lavorativa) il principio impedisce che a causa di un medesimo fatto genetico l'interessato possa percepire più provvidenze (Cassazione civile – Sez. lavoro – sentenza n. 12754/2003).

Il Consiglio di Stato (sentenza Sez. V del 10.12.2002) ha evidenziato come l'iscrizione obbligatoria presso l'INAIL escluda la possibilità che lo stesso soggetto possa beneficiare anche dell'equo indennizzo, in quanto si realizzerebbe una duplicazione di benefici e oneri a carico della finanza pubblica del tutto ingiustificato.

Per ciò che concerne il regime fiscale, l'equo indennizzo ha natura di risarcimento per un danno sofferto in servizio ed a causa di servizio, per questo si distingue nettamente dai redditi da lavoro dipendente ed assimilati e non è assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Stante, quindi, la natura non retributiva, su tale trattamento non spetta la rivalutazione monetaria (Cons. di Stato – Sez. IV n.19 del 14 gennaio 1987).

L'interdipendenza tra le invalidità rappresenta di fatto un aggravamento di una precedente infermità. Nel contenzioso pensionistico si ricorre spesso alla sua valutazione soprattutto quando l'interessato non ha proposto esplicita richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una nuova patologia o quanto questa sia stata accertata a notevole distanza di tempo dalla cessazione dal servizio o da quella inizialmente riconosciuta, tanto da mettere in dubbio il rapporto di causalità col servizio prestato.

Nel caso in cui dopo la liquidazione dell'equo indennizzo siano accertate o si determinino altre infermità, si opera una valutazione complessiva del grado di invalidità per valutare se la menomazione risultante sia ascrivibile ad una categoria superiore, laddove si procederà alla liquidazione di un nuovo indennizzo in cumulo con il primo. Dal nuovo importo sarà detratto quanto in precedenza attribuito.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del DPR 461/2001, quindi, entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento, il dipendente in caso di aggravamento della stessa infermità può, per una sola volta, chiedere all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo. La revisione non è ammessa nel caso in cui il personale non ha beneficiato della precedente richiesta.

L'eventuale **guarigione parziale** o miglioramento non pregiudica l'indennizzo già concesso che, perciò, non può essere oggetto di recupero parziale o totale (Consiglio di Stato – Comitato pareri – n.1093/1959).

Riscatto oneroso, ai fini della maggiorazione di servizio, per i corsi svolti fino al 31/12/1997, per il servizio militare e per altri servizi prestati nelle Forze Armate

Alcuni colleghi hanno evidenziato perplessità in ordine alla individuazione del personale destinatario della possibilità di riscatto prevista dall'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo n. 165/1997, poiché destinatario della citata norma sembra solo il personale dell'Arma dei Carabinieri. La problematica può essere così ricostruita:

il personale della Polizia di Stato è destinatario dell'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n.284, secondo il quale *"Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto"*.

Pertanto, dal momento della percezione dell'indennità per servizio d'istituto, ora indennità mensile pensionabile, il servizio viene maggiorato di 1/5. Ricordiamo che tale maggiorazione, in un sistema di calcolo retributivo è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura, mentre nel sistema contributivo è utile solo ai fini del diritto. Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 ha, poi, disposto con l'art. 5, comma 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, gli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

Sulla base del quadro normativo così delineato l'INPS con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell'interessato e fino ad un massimo di cinque anni ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all'articolo 5, comma I, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, individuando il personale destinatario nel "Personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri".

Di qui le perplessità rispetto a una interpretazione che sembrerebbe non consentire al personale della Polizia di Stato di riscattare la maggiorazione di 1/5 per il periodo di allievo, prestato senza percezione dell'indennità d'istituto, ovvero per il periodo di servizio militare.

Al riguardo, tuttavia, a seguito di quanto evidenziato, la Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, ha espresso il parere che *"per quanto riguarda la possibilità di includere tra i destinatari dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 anche per il personale della Polizia di Stato, non sembrano sussistere, motivi ostativi a che i periodi trascorsi in qualità di allievo presso le scuole di polizia e il periodo di servizio militare prestato possano essere*

oggetto di riscatto ai sensi della norma citata, sempre che gli stessi, vengano certificati da codesta Amministrazione, in qualità di Ente datore di lavoro, come "servizi comunque prestati".

È stato, altresì, precisato che tale possibilità di riscatto è esclusa per i corsi collocati a partire dal 01/01/1998, per i quali è già previsto il riscatto oneroso del periodo come indicato dalla nota operativa INPDAP, n. 11 del 18 marzo 2010.

Infine, è stato ribadito che, come indicato nella circolare n. 119/2018, l'istituto non potrà accogliere richieste di riscatto qualora il richiedente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, abbia maturato il periodo massimo di maggiorazione pari a 5 anni.

Sostanzialmente, quindi, è possibile per il personale della Polizia di Stato avvalersi del riscatto oneroso per ottenere la maggiorazione di servizio per i corsi svolti fino al 31/12/1997, per il servizio militare svolto, nonché per altri servizi prestati nelle Forze Armate, prima dell'immissione nei ruoli della Polizia di Stato e che non abbiano dato luogo a maggiorazioni di servizio, sempreché alla data della domanda di riscatto il dipendente non abbia già raggiunto il limite massimo di cinque anni di aumenti di servizio, previsto dall'articolo 5 comma 1 del d.lgs. 165/1997, (vedi circolare 333/H/N18 ter del 9 aprile 2019).

La procedura TFR - TFS per i dipendenti pubblici

Alcuni nostri iscritti ci chiedono chiarimenti sulla procedura per ottenere il TFS, con riferimento alla necessità o meno di produrre istanze finalizzate al conseguimento del diritto.

Una volta maturata e richiesta la pensione, per ottenere il TFS, non occorre inoltrare domanda per ottenere la prestazione, dal momento che questa è corrisposta d'ufficio dopo che l'ente o amministrazione di appartenenza inviano all'INPS il relativo modello TFR1.

È la stessa INPS ad avviare un processo automatico di acquisizione dei dati giuridico-economici ai fini del calcolo della liquidazione, grazie ad un processo integrato tra la prestazione e la posizione assicurativa.

Tuttavia, i dipendenti pubblici hanno a disposizione alcuni servizi web specifici: la funzionalità per la quantificazione della somma spettante ed un'altra per comunicare l'IBAN sul quale ricevere l'accredito del trattamento di fine servizio una volta scattata la decorrenza di legge.

Sul sito INPS sono disponibili i diversi servizi web utili al completamento della procedura di erogazione del Trattamento di Fine Rapporto o Servizio. L'inserimento o modifica del codice IBAN tramite la procedura SUGI è ad esempio necessario per completare l'iter di lavorazione della pratica.

Una funzionalità disponibile sul portale dell'INPS con accesso mediante SPID di 2° livello, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), permette al cittadino o patronato di inserire o modificare l'IBAN associato a ciascuna pratica di competenza in attesa di liquidazione del TFR.

A seguito della comunicazione inviata via email e/o sms al cittadino, si dovrà inserire o modificare l'IBAN tramite SUGI. Utilizzando la funzionalità "Visualizzazione Richieste Inoltrate", si può arrivare alla ricevuta di protocollazione in pdf, in cui sono riportate le informazioni inserite (la nuova funzionalità, quindi, esclude la comunicazione dell'IBAN da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro).

I dati per calcolare accantonamento del TFR e conferimento al Fondo Pensione sono acquisiti dal flusso Uniemens – ListaPosPA e le aliquote calcolate al netto di eventuali movimenti mensili di previdenza complementare. La visualizzazione delle retribuzioni e di tali accantonamenti nel sistema di pagamento TFR rimane annuale.

Un servizio a disposizione dei lavoratori pubblici e dei Patronati su delega permette di consultare il proprio montante TFS maturato alla data della richiesta, utilizzando i dati acquisiti dalla propria posizione assicurativa in tempo reale, comprendendo anche le eventuali quote di montante TFS, Riscatto o TFA (Trasferimento fondo attivo da altro Ente) utili al calcolo totale della posizione previdenziale.

Si tratta del "Cruscotto Accantonamenti TFR Dipendenti Pubblici" consente quindi la consultazione del proprio accantonamento complessivo ai fini del TFS, sulla base dei dati comunicati dal datore di lavoro e le denunce mensili in tempo reale.

L'importo della buonuscita è calcolato a partire dalle quote di accantonamento annuali nella misura pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in proporzione e si calcola come mese intero dopo i 15 giorni. La retribuzione annua lorda di base del calcolo non può superare il tetto di 240mila euro.

L'utente, dalla propria area riservata, può accedere alla simulazione del TFS futuro (orientativa): il sistema proporrà i periodi per i quali è stato maturato il diritto alla prestazione in base a quanto già indicato nel Cruscotto accantonamenti, calcolando un importo di massima del TFR netto alla data della richiesta.

Con la riforma della Giustizia aumentano i reati perseguibili a querela

Dal 30 dicembre 2022, nuovo termine stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, entra in vigore il dlgs n. 150/2022, che con il 151/2022 attua la riforma del processo e del diritto penale. Il provvedimento prevede la perseguibilità a querela di parte dei reati la cui pena minima edittale non supera i due anni.

Per effetto della disposizione numerosi reati procedibili d'ufficio diventano a querela di parte.

Il reato di lesioni stradali gravi e gravissime previsto dall'art. 590 bis c.p. è uno dei reati interessati da questa novità.

La riforma tocca però anche altri reati contro la persona e il patrimonio, che prevedono una pena edittale non superiore, nella misura minima, a due anni. Per il calcolo della pena detentiva le circostanze non rilevano e la procedibilità d'ufficio è mantenuta nei casi in cui la persona offesa è un soggetto incapace per età, ossia perché troppo giovane o di età avanzata o perché infermo fisicamente o psichicamente.

Si precisa nella relazione illustrativa del decreto, che l'estensione della procedibilità a querela di parte è prevista per determinati "reati", non quindi per i soli delitti, tra il novero degli illeciti penali oggetto di riforma, ci sono infatti anche i reati contravvenzionali di cui all'art. 659 c.p. "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone" e l'art. 660 c.p. "Molestia e disturbo alle persone".

La scelta dei reati a cui estendere la querela di parte si è basata sulla frequenza, sulla non particolare gravità degli stessi e sul fatto che mirano a tutelare beni individuali, patrimoniali o personali.

La procedibilità d'ufficio, a parte il caso dell'incapacità della vittima, sopra menzionato, è stata mantenuta per reati che recano offesa non al singolo, ma alla collettività o a quelli che richiedono una tutela particolare della vittima. I reati individuati come procedibili a querela di parte sono ad esempio quelli di:

- lesioni personali lievissime, con malattia di durata non superiore i 20 giorni;
- lesioni personali live, con durata della malattia compresa tra i 21 e i 40 giorni.

Querela di parte anche per il reato di sequestro di persona di cui al comma 1 dell'art. 605 c.p. in virtù del limite edittale detentivo di sei mesi. Pena prevista quando la limitazione della libertà della persona si realizza in tempi molto brevi.

La violenza privata è un altro reato procedibile a querela di parte, se la vittima non è un soggetto incapace o se non ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 339 c.p.

Seguono poi, con le dovute precisazioni contenute nel decreto, i reati di minaccia (art. 612 c.p.) violazione di domicilio (art. 614 c.p.), furto (art. 624 c.p.) furti minori (art. 626 c.p.), turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), frode informatica (art. 640 ter c.p.).

Il criterio seguito per determinare la decorrenza del termine per proporre la querela per i reati procedibili d'ufficio è la pendenza o meno del processo penale:

- se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della riforma e il procedimento penale ancora non pende, allora il termine di decorrenza per proporre la querela coincide con l'entrata in vigore della disposizione normativa;
- se invece il procedimento penale è già incardinato, allora è il Pm a dover informare la persona offesa della possibilità di esercitare il diritto di querelare il soggetto agente del reato, con la precisazione che in questo caso, il termine di proposizione decorre dalla data in cui il soggetto interessato viene avvisato.

Pensione, inabilità e criteri di calcolo

L'art. 14 septies del dl n. 663/1978 prevede che ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità non si deve fare riferimento al reddito ai fini Irpef dei componenti del nucleo familiare del soggetto interessato in quanto conta solo il requisito reddituale del beneficiario della pensione di invalidità.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 28205/2022 che in accoglimento ricorso di un'anziana signora che si era vista rigettare la richiesta per il riconoscimento di un aiuto per la propria inabilità, ha chiarito che per il riconoscimento della pensione di inabilità l'unico reddito da considerare è quello del soggetto che presenta la domanda, non rilevando né il reddito del marito né quello degli altri componenti del nucleo familiare a cui appartiene.

La Corte di Appello aveva negato il beneficio sulla base del fatto che l'interessata presentava un reddito che, cumulato a quello del coniuge, superava i limiti reddituali richiesti per il riconoscimento della misura assistenziale.

La normativa di riferimento è l'art. 14 septies comma 5 del D.L. n. 663/1979, il quale sancisce che *"Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte."*

Al riguardo, va ricordato che la stessa Corte di Cassazione aveva già in diverse pronunce, precisato che: *"alla luce del D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013, per l'assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte."*

**È ORA DI ANDARE
CONTROCORRENTE**
Per avere un conto con interessi garantiti,
canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti.
Un conto che fa risparmiare,
anche la plastica ai mari.

CONTRACORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP



SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

messaggio promozionale

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 46/2022 del 5 Novembre 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123